

Appartiene al tempo del principato di lui l'istituzione di due considerevoli magistrature, di cui, prima di passar innanzi col mio racconto, devo fare menzione: quella cioè degli *Avogadori del Comune*, e quella de' *Giudici del forestier*. Benchè degli avogadori sia incerta l'origine, sicchè per lo più gli scrittori se ne sbarazzino col dirla anteriore alla riforma del Consiglio maggiore; ossia, anteriore all'anno 1296; tuttavolta si hanno degl'indizii, per cui la si può segnare circa l'anno 1187. E infatti, la cronaca di Andrea Dandolo (1) ne assegna l'istituzione sotto il ducato di Mastropiero; ma il Sanudo, all'anno suindicato, registrò nella sua cronaca un decreto, a cui vedonsi sottoscritti il doge, i consiglieri, i camerlenghi e i *giudici del comun*. I quali giudici del comun sono dallo stesso Sanudo nominati anche *avogadori*; e dice di avere tratto quel documento dalla cronaca dolfina. Ivi i sottoscritti con questa qualificazione sono quattro; sicchè dovrebbe conghietturare che nel 1187 ed esistessero di già e fossero al numero di quattro. Che se in quell'anno esistevano di già, bisogna dunque stabilirne anteriore l'istituzione. Ed anche sembra poterlo fare con ragionevole fondamento. Perchè dalla cronaca di Daniele Barbaro apparisce, che avanti la morte del doge Vitale Michele II, ossia avanti il 1172, esistessero le cariche di *avvocato* e di *procuratore* fiscale, e che l'avvocato abbia avuto poscia altri colleghi, ed egli e questi abbiano preso il titolo di *avogadori*. Da tuttociò si può dire adunque ragionevolmente, che il magistrato degli avogadori sia stato regolato e stabilito tra l'anno 1172 e il 1187.

So, che taluni ne riputarono più recente l'istituzione, e forse più recente di un secolo. Ma ciò a torto; perchè le recate ragioni devono bastare a persuaderci il contrario: tuttavolta non mi asterrò dal recare anche l'opinione di questi, per poi mostrarne la sconvenienza. Si dica intanto, che i contradditori della nostra opinione, la quale è appoggiata alle storie e alle cronache nostre, furono il

(1) Lib. I, cap. II.